

## Legge 17 aprile 2015 n. 43

Pubblicata sulla G.U. nr 91 del 20 Aprile 2015, entrata in vigore il 21.4.2015

Al fine di ricapitolare quanto interessa gli Associati sulla legge del Decreto legislativo Antiterrorismo, forniamo le prime indicazione dell'applicazione della norma come segue:

Art.3-septies e dell'art.3-decies:

Dal 4 Nov.2015 sarà obbligo denunciare il possesso di caricatori di capienza superiore ai 5 colpi per le armi lunghe e a 15 colpi per quelle corte.

I caricatori pari o inferiori ai limiti sopra riportati, si possono detenere senza obbligo di denuncia perché considerati non parti d'arma.

Inoltre si segnala che gli armieri non sono tenuti a registrare i caricatori con capacità superiore a quelli consentiti.

Altro avvertimento:

non sarà più consentito la pratica venatoria con le armi appartenenti alla cat. B7. Trattasi infatti di quelle armi semiautomatiche di derivazione militare che con decorrenza immediata (21 Aprile c.m.) non potranno più essere detenute come armi da caccia e quindi in numero illimitato.

Poichè a disposizione di legge non retroattiva, si desume che solo quelle armi acquistate a partire da 21 aprile c.m. rientreranno in quella disposizione, mentre i detentori che possedevano armi di quella specie denunciate come armi da caccia, **POTRANNO DETENERLE COME TALI:** attenzione SE DOVESSERO CEDERLE, L'ACQUIRENTE DOVRA' DENUNCIARLE COME ARMA COMUNE O SPORTIVA (per queste ultime accertarsi e verificare la vecchia catalogazione controllando il N. di catalogo inciso).

Ancora, avendo la nuova disposizione stabilito espressamente che non è consentito andare a caccia con calibro a percussione anulare inferiore ai 6 mm., se ne desume **CHIARAMENTE CHE LE ARMI DEL CL 22 L.R, NE VIENE VIETATO L'USO.**

Non avendo la legge carattere retroattivo, la disposizione in questo caso varrà da oggi in poi.

Ulteriori indicazioni, saranno successivamente comunicate.